



ISTITUTO COMPRENSIVO "CAMERA" di SALA CONSILINA
Via Matteotti - 84036 Sala Consilina (SA) Tel. 097523361 –
Codice Fiscale 92014290651 Cod.Mecc. SAIC8AA00T
e-mail: saic8aa00t@istruzione.it; posta cert.: saic8aa00t@pec.istruzione.it
Codice univoco Istruzione Scolastica per fatturazione elettronica: UFXDRH



Pensionamenti settembre 2025

Al personale in
servizio

Al sito web della
Scuola

Oggetto: circolare pensionamenti dal 01/09/2025.

Si comunica che il personale educativo, docente ed ATA, potrà presentare le istanze di cessazione dal 27 settembre al 21 ottobre 2024.

Per i **dirigenti scolastici** il termine per l'istanza di cessazione è fissato al **28 febbraio 2025**.

I termini riguardano:

- La presentazione delle domande di **cessazione/dimissioni volontarie/trattenimento in servizio**.
- La domanda di **revoca** dell'eventuale istanza già presentata.
- La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a **tempo parziale**, con riconoscimento del trattamento di pensione, da parte del personale in possesso dei requisiti di servizio per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 e 10 mesi per gli uomini) che non abbia raggiunto il limite di età (65 anni).

Modalità di presentazione dell'istanza

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle **istanze Polis**.

Personale in servizio all'estero: presentazione dell'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale.

Personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta: presentazione delle domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di **trattenimento in servizio:** devono essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, sempre entro il termine del 21 ottobre 2024.

Tipologie di cessazione dal servizio presenti in Polis

1. **Cessazione "ordinaria"**
 - a. Con i requisiti di vecchiaia (**67 anni**)* o contributivi (**41 aa e 10mm per le donne/42aa e 10 mm per gli uomini**) maturati entro il 31 dicembre 2025;
 - b. in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
 - c. personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
2. **Quota 100** (requisiti maturati entro il **31 dicembre 2021**).
3. **Quota 102** (requisiti maturati entro il **31 dicembre 2022**).



4. **Quota 103** (pensione anticipata flessibile, requisiti da maturare entro il **31 dicembre 2023**).
5. **Quota 103 con calcolo contributivo** (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell'anno **2024**);
6. **Opzione donna** (calcolo contributivo)
 - a. **35 anni di contributi e 58 anni d'età** anagrafica maturati entro il 31 dicembre **2021**;
 - b. **35 anni di contributi e 60 anni d'età** anagrafica** maturati entro il 31 dicembre **2022** (caregiver, invalide, ecc)
 - c. **35 anni di contributi e 61 anni d'età** anagrafica** maturati entro il 31 dicembre **2023** (caregiver, invalide, ecc)

** è prevista la riduzione di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due.

N.B.

* L'accesso, a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che svolge **attività gravose** e addetto a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad **almeno 30 anni** entro il 31 agosto 2025, è consentito al raggiungimento di **66 anni e 7 mesi di età**. Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o "pensione anticipata flessibile" o "opzione donna", queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono:

- esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time;
- dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Accertamento dei requisiti pensionistici e procedure amministrative

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell' INPS entro il 22 aprile 2025.

Gli **Uffici Scolastici Territoriali** devono provvedere all' esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto, computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2025 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2025.

Gli Ambiti territoriali provinciali del MIM o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare esclusivamente l'applicativo Nuova Passweb, quale strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni, entro la data ultima del 10 gennaio 2025.

Le **cessazioni** devono essere convalidate al SIDI, da parte delle segreterie scolastiche o degli uffici scolastici territoriali, con l'apposita funzione, solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

TFS e TFR



La comunicazione dei dati giuridico-economici per la liquidazione del TFS/TFR è effettuata esclusivamente per via telematica con UM (UNIEMENS).

“ultimo miglio TFS”

“ultimo Miglio TFR” solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La gestione e la comunicazione a MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e saltuarie e gli incarichi per l’insegnamento della religione cattolica è effettuata mediante procedure SIDI in cooperazione applicativa con MEF.

Per detti contratti la predisposizione e l’invio delle pratiche di TFR verso l’Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF.

Per i contratti a tempo determinato non gestiti in cooperazione applicativa le scuole dovranno provvedere utilizzando SIDI.

Domande di pensione

Oltre alla presentazione dell’istanza di cessazione, gli interessati devono presentare all’INPS la **domanda di pensione**. L’invio è effettuato:

- accedendo al sito dell’Istituto con **SPID o CIE o CNS**;
- tramite **Contact Center Integrato** (n. 803164);
- attraverso l’assistenza gratuita del **Patronato (INCA CGIL)**.

Collocamento a riposo d’ufficio

Si applica al personale che abbia compiuto **67 anni d’età entro il 31 agosto 2025** o che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di **41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini**), al compimento dei **65 anni entro il 31 agosto 2025**.

Trattenimento in servizio

È previsto:

- per il personale impegnato in innovativi e riconosciuti **progetti didattici internazionali** svolti in lingua straniera, per non più di tre anni al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza;
- per il personale che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2025, non sia in possesso di **20 anni di anzianità contributiva**, fino al minimo ai fini del trattamento di pensione.

Altre casistiche - non indicate nella circolare - prevederebbero il trattenimento in servizio:

- per il personale che NON vanta contribuzione prima del 1996, al fine di perfezionare un importo di pensione pari almeno all’assegno sociale;
- per il personale che NON vanta contribuzione prima del 1996 e che comunque non raggiunge il perfezionamento dei 20 anni di anzianità contributiva, al fine della decorrenza della pensione contributiva al perfezionamento dei 71 anni con almeno 5 anni di anzianità;
- per il personale che VANTA contribuzione prima del 1996 e che ha contribuzione in Gestione Separata, al fine di perfezionare l’anzianità minima dei 15 anni per la richiesta del trattamento pensionistico con il Computo in Gestione Separata.



APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci

L'istanza di cessazione deve essere presentata in **formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2025**, previo il riconoscimento del diritto dall'INPS.

Età anagrafica minima prevista a **63 anni e 5 mesi**.

Destinatari.

Con almeno **30 anni di contributi**:

- lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità
- lavoratori che hanno una riduzione della capacità superiore o uguale al 74 per cento.

Con almeno **36 anni di contributi**:

- lavoratori svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività c.d. gravose (docenti scuola infanzia e primaria)

Requisiti sistema contributivo puro (primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996):

Rif. Legge 201/2011 e successive modifiche

PENSIONE DI VECCHIAIA

- 67 anni d'età e 20 anni di contributi a condizione che l'importo della pensione sia pari almeno all'assegno sociale;

oppure

- 71 anni d'età e 5 anni di contributi.

PENSIONE ANTICIPATA

- 64 anni d'età e 20 anni effettivi di contributi a condizione che l'importo della pensione sia pari almeno a tre volte l'assegno sociale.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Vairo
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
Firmato digitalmente da Antonella Vairo